

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 405

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

—————

Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela
della qualità delle calzature italiane

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende individuare gli strumenti giuridici da porre a tutela dei prodotti che, nati dal frutto della creatività, dell'ingegno e del lavoro italiani, sono i soli in grado di garantire, nei confronti dei clienti e dei consumatori, la qualità e lo stile propri del marchio italiano.

Nel corso di questi ultimi anni si è diffusa l'abitudine da parte di molti industriali - in particolar modo nel distretto calzaturiero - di delocalizzare il processo produttivo all'estero, trasferendo gran parte della produzione in stabilimenti lontanissimi dal nostro paese, ove è possibile risparmiare sul costo della manodopera ed ottenere margini di guadagno elevatissimi. Tale consuetudine, dettata esclusivamente da fattori di costo, oltre ad essere lesiva del principio generale di leale concorrenza, incrementa il già dirompente fenomeno della contraffazione.

I prodotti, nella fattispecie quelli calzaturieri, una volta assemblati all'estero ricorrendo allo sfruttamento della manodopera minorile ed a turni massacranti di lavoro, sono immessi sul mercato con l'etichetta *Made in Italy* pur essendo realizzati nella maggior parte dei casi con materiali di bassa qualità che non si avvalgono della tradizionale esperienza tecnica e manifatturiera dei nostri artigiani.

Alla luce della liberalizzazione e della progressiva apertura dei mercati internazionali, riteniamo indispensabile sostenere un apposito intervento legislativo, per mezzo

del quale introdurre regole certe ed inequivocabili riguardanti l'istituzione, le modalità di rilascio nonché dell'uso del marchio *Made in Italy*, etichetta di cui dovranno fregiarsi unicamente le calzature prodotte per intero sul territorio italiano.

A tale scopo il presente disegno di legge introduce il marchio *Made in Italy*, la cui proprietà è nelle mani dello Stato che ne concede l'uso su richiesta e dietro sottoscrizione di un protocollo di adesione.

Si dispone inoltre l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una Commissione provinciale incaricata non solo di rilasciare l'autorizzazione all'uso del marchio ma anche di compiere ispezioni nei luoghi di produzione per verificare la sussistenza ed il rispetto delle condizioni essenziali per l'autorizzazione.

Rileviamo infine una duplice necessità: la prima consiste nel predisporre un sistema sanzionatorio che punisca eventuali abusi o illeciti nell'uso del marchio e le false dichiarazioni rilasciate in sede di adesione al protocollo, l'altra nel conferire al marchio italiano un riconoscimento in ambito internazionale, attraverso una procedura di registrazione del certificato ottenuto nel territorio nazionale come marchio comunitario, in ottemperanza di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo di Madrid 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del marchio)

1. È istituito il marchio *Made in Italy* al fine di identificare le calzature prodotte interamente sul territorio italiano.

2. Le calzature si intendono prodotte sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

3. La proprietà del marchio *Made in Italy* è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle attività produttive.

4. L'uso del marchio è concesso in rispetto alle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministero delle attività produttive.

5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza della normativa vigente.

Art. 2.

(Modalità di impiego del marchio)

1. Il marchio di cui all'articolo 1 deve essere apposto solo sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.

2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alla sola impresa calzaturiera.

3. È fatto divieto alle imprese di produzione di accessori e di componenti per calzature l'apposizione del marchio e riferimenti al marchio in parti o zone che risulteranno visibili sul prodotto finito.

Art. 3.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione)

1. Le imprese che intendono commercializzare calzature che si caratterizzino per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità debbono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla Commissione di cui all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

b) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.

4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria ed ispettiva della Commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine Made in Italy)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la Commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine *Made in Italy*, di seguito denominata «Commissione».

2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese calzaturiere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di costituire una unica commissione regionale.

3. La Commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.

Art. 5.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione è composta da cinque membri di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative ed un dirigente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

2. La Commissione opera in piena autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di un proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.

Art. 6.

(Condizioni per la continuazione nel diritto all'uso)

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.

2. La Commissione può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanziate circa una violazione, la Commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente il predetto termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la Commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la Commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore il pubblico sulla qualità e provenienza del prodotto.

Art. 7.

(Autofinanziamento del marchio)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria delle attività produttive il fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione del prodotto calzatura di origine italiana garantita, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento è a disposizione della Commissione per la copertura dei propri costi operativi.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di

ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla Commissione. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

Art. 8.

(Pubblicizzazione del marchio)

1. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le parti sociali, predispone programmi annuali di pubblicizzazione del marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.

2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo sono messe a disposizione dal fondo e da speciali provvedimenti del Ministero delle attività produttive.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, la Commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui si faccia uso abusivo del marchio o si proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della presente legge sono puniti ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la Commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

Art. 10.

(Registrazione del marchio comunitario)

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo di Madrid 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Contro le decisioni dell'ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94.

Art. 11.

(Normativa di incentivazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di incentivazione del settore calzaturiero sulla base del principio dell'abbattimento degli oneri fiscali, lavorativi e previdenziali a favore delle imprese che producono in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge.